tulante di rivolgersi a Suo Onore, indusse il pretore romano a vietare nel suo editto alle donne di presentarsi in iure per postulare pro aliis (cfr. Ulp. 6 ed., D. 3.1.1: inverecunde postulans et magistratum inquietans causam dedit edicto).

La iurisperita di Titinio è, insomma, mi par di capire, tutt'al più un'esperta di diritto, o meglio una sedicente tale. È una variante della « donna saccente », mille volte sbeffeggiata sulle scene come pretenziosa o « preziosa » ridicola. E chi sa che il « maschilista » Titinio, amante come era dei « jeux de mots », non abbia giocato col suo personaggio sul doppio senso di « ius », vocabolo che significa diritto, ma significa anche brodo (vada in cucina, tra i suoi fornelli, la fastidiosa iurisperita).

8. IL LUSSO DELLE DONNE.

1. È un dato di fatto che Livio, nel parlare della lex Oppia sumptuaria del 215 a.C. (cosa che egli fa in relazione all'anno 195 ed alle accese discussioni che precedettero il varo della lex Valeria Fundania, mediante la quale il plebiscito Oppio fu abrogato), dice (34.1.3) che la legge Oppia appunto aveva stabilito « ne qua mulier plus semiunciam auri haberet neu vestimento versicolori uteretur neu iuncto vehiculo in urbe oppidove aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa veheretur » 1.

Vien naturale, ciò posto, che il divieto dell'oro sia tradotto come proibizione per le donne di « avere in proprietà » o di « possedere » più di mezza oncia di oro: cosa che, per esempio, ha fatto da ultimo G. Clemente. E bisogna aggiungere, per debito di obiettività, che anche qualche altro successivo passaggio di Livio (sopra tutto là dove il tribuno L. Valerio esclama, difendendo la sua proposta, che ormai i tempi di Roma non sono più quelli calamitosi del 215, in cui la miseria della città dopo la sconfitta di Canne rendeva necessario devolvere ad uso pubblico le « privatorum pecuniae »: 34.6.16) conforta in qualche modo questa prima traduzione.

^{*} In Atti Acc. Pontaniana 31 (1982) 38 ss.

¹ Per tutti: E. Savio, Intorno alle leggi suntuarie romane, in Aevum 14 (1940) 174 ss., con bibliografia; G. Rotondi, «Leges publicae populi Romani» (rist. 1962) 25; J. Bleicken, «Lex publica». Gesetz und Recht in der römischen Republik (1975) 169 ss.; G. Clemente, Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C., in Società romana e produzione schiavistica 3 (1981) 1 ss., con altra bibliografia.

Bisogna però riflettere meglio. La lex Oppia non limitò e non poté limitare gli ori delle donne romane ad un massimo di mezza oncia, ma (come ha ben visto, ad esempio, G. Rotondi) si limitò a vietare alle Romane di andare in giro per la città con ornamenti aurei superiori di peso alla semiuncia.

2. Basterebbe, a conferma di questa interpretazione, quel notissimo brano di Livio (26.36.5), in cui si legge che nel 210, cinque anni dopo la Oppia, i senatori romani proclamarono di essere pronti a versare all'erario, che era allora piú smunto che mai, tutto il loro « aurum, argentum, aes signatum », riservandosi solo, un anello per sé, per la moglie e per i figli, la bulla per i bambini, e in piú ancora un'oncia per ciascun membro della famiglia.

Anche se questa notizia non significa affatto che « le donne romane furono in grado di offrire il loro oro all'erario, trattenendone un'oncia », e tanto meno significa che la legge Oppia era stata ben presto disattesa, come afferma invece il Clemente, si deduce chiaramente da essa che, almeno in casa dei senatori romani, di oro per le donne di famiglia ve ne era in abbondanza, e in misura generalmente superiore all'oncia per ciascuna di esse. Se i senatori non esitarono a dichiararlo pubblicamente non fu certo perché essi si infischiassero alteramente della legge Oppia né perché la legge Oppia fosse considerata da tutti una legge già fuori uso, ma fu, evidentemente, perché la proibizione del plebiscito Oppio non era per nulla affatto nel senso che alle donne romane fosse interdetto di tenersi tra le mura di casa tutto l'oro che volessero e fossero economicamente in grado di avere.

E sia detto « per incidens », visto che ci siamo, che, sempre per aver vissuto in tempi più o meno analoghi di « oro alla patria », io sono piuttosto scettico sul punto che i ricchi senatori romani si siano realmente privati, quando passarono dalle parole ai fatti, di tutto il loro metallo nobile, e particolarmente di quegli oggetti di maggior pregio artistico e venale cui erano, come succede ai ricchi, sentimentalmente legati.

3. Torniamo alla lex Oppia.

Presa alla lettera, la spicciativa frase di Livio, indicando le mulieres come destinatarie di un obbligo di « habere aurum », dovrebbe essere limitata alle donne romane sui iuris, dal momento che le donne in potestate patris o in manu mariti erano prive di soggettività giuridica e non potevano avere in proprietà o in possesso un bel niente. È cosa nota, invece, che il lusso dei vestiti, degli ornamenti, dei cocchi era di tutte le donne adulte, anche alieni iuris, sempre che le loro famiglie avessero i mezzi occorrenti ad adornarle. È cosa nota, inoltre, che le donne sposate,

anche se erano sui iuris, i cosmetici, gli ornamenti, i gioielli se li facevano dare in uso dai loro mariti, se ricchi, sperando di acquistarli in proprietà alla loro morte mediante legato (legatum mundi, legatum eius quod uxoris causa paratum est, legatum vestimentorum e cosí via). È cosa nota, infine, che il lusso delle donne appartenenti ad una famiglia in vista era, come dicono certuni, uno « status-symbol » che impegnava l'onore stesso dei capifamiglia.

Dunque, non essendo stato il divieto di « aurum habere » rivolto alle persone sui iuris, sia maschi che femmine, resta come plausibile, se non addirittura come ovvio, che la legge Oppia abbia avuto riferimento solo alle signore che si esibissero in luogo pubblico (e magari anche in luogo aperto al pubblico o in luogo privato esposto al pubblico). Nulla impediva che in casa esse indossassero preziosissimi vestimenta versicoloria e si adornassero con tonnellate di oggetti d'oro.

D'altra parte, non risulta che la legge Oppia abbia imposto ai destinatarii di versare l'oro esuberante (almeno quello destinato alle donne) nelle casse dell'erario, né risulta che essa abbia chiesto di convertire gli ori ornamentali in terreni, in case di abitazione, in schiavi, in buoni del tesoro. Al piú essa avrà comminato una pena pecuniaria (il che nemmeno risulta) per l'ipotesi di donne còlte per via con abiti ed ori fuori ordinanza, oppure (cosa alquanto piú probabile) avrà lasciato ai censori (o agli edili, o ai tribuni della plebe) il compito di trarre le conseguenze delle infrazioni rilevate. Ecco la conferma, se pure occorre, del fatto che in casa si potevano avere i guardaroba pieni di modelli di alta moda ed i forzieri ricolmi di brelocchi a ventiquattro carati.

E nessuno mi toglie dalla testa che qualche spocchiosa di quei tempi lontani, aiutata in ciò dalla vanità e dalla dabbenaggine del relativo padre o marito, abbia insistito, malgrado tutto, nel sumptus di costosissimi abiti versicolori e di grevi ornamenti di oro per il solo gusto di esibirli a familiari ed a visitatori tra il pulvinare e il triclinio.

9. L'ETÀ DI PUDENTILLA.

I. Il processo di magia, della quale fu accusato Lucio Apuleio di Madaura, si celebrò a Sabrata, probabilmente nel 160 d. C., in un conventus presieduto dal proconsole Claudio Massimo ¹. Apuleio pronunciò

^{*} In Est. Iglesias (1988) 339 ss.

¹ Cfr. PIR.² 2 n. 933 (p. 217). Di solito il processo viene attribuito al 158, ma la questione qui non ci riguarda.